a cura di Pensionati Cisl, tel. 0171-321069

In pensione con "quota 100", ecco come funziona. E conviene davvero?

Partendo dal presupposto che il Parlamento non modificherà in modo sostanziale il decreto, varato dal Governo, relativo alla pensione anticipata denominata "quota 100", riteniamo opportuno evidenziare le problematiche contenute in questa nuova pensione.

Per prima cosa questa pensione viene erogata in via sperimentale per il triennio 2019-2021; in futuro subirà gli incrementi relativi alla speranza di vita. Inoltre, non è esatto definirla "quota 100" in quanto sono state introdotte nuovamente le finestre (posticipo della decorrenza), pertanto la pensione non viene corrisposta al momento del raggiungimento di quota 100 (62 anni di età e i 38 anni di contribuzione) ma tre mesi dopo per i lavoratori privati (dipendenti e autonomi) e non prima del 1° aprile 2019. Per i dipendenti pubblici la decorrenza è spostata di ben sei mesi, quindi non prima del 1° luglio 2019.

Il titolare di "quota 100" non potrà cumulare l'importo di questa pensione con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni), ad eccezione di un reddito derivante da lavoro "autonomo occasionale" nel limite previsto dalle disposizioni vigenti.

Nel decreto non si quantifica l'importo che si intende come lavoro autonomo occasionale; inoltre, per quanto ci ricordiamo, è la prima volta che i lavoratori autonomi devono cessare la loro attività lavorativa al momento della percezione di una pensione. Inoltre, dopo la pensione, l'autonomo ha sempre potuto continuare la sua attività lavorativa; con "quota 100" non potrà farlo se non con un'attività occasionale.

Dalle prime proiezioni si può dedurre che la percezione di questa pensione cinque anni prima dell'età della pensione di vecchiaia (67 anni) o del raggiungimento dei 43 anni e un mese di contributi della pensione anticipata (gli uomini nel 2019) prevede una sensibile diminuzione dell'importo, principalmente per due motivi: si versano cinque anni in meno di contributi e viene applicato un coefficiente di trasformazione ridotto su tutta la contribuzione relativa al calcolo contributivo. Questo coefficiente è legato all'età anagrafica: più si è avanti negli anni, più è elevato il coefficiente.

Ecco un esempio: due lavoratori di 62 e 64 anni ottengono la pensione con "quota 100". Sempre i medesimi lavoratori vanno in pensione cinque anni dopo. La loro retribuzione lorda è di 30.000 euro. Percependo "quota 100" questi due lavoratori subiscono una riduzione di importo che si aggira attorno al 22% per il 63enne e al 13% per il 64enne; si tratta di un esempio per lavoratori nati nel 1956 e che hanno iniziato a lavorare a 24 anni, a partire dal 1980, quindi calcolo retributivo per 15 e 17 anni e calcolo contributivo (dal 1996) per i restanti 23 e 21 anni di contributi. Una percentuale di riduzione inferiore ci sarà se il lavoratore ha almeno 18 anni di contributi entro il 1995; in questo caso il calcolo retributivo comprenderà la contribuzione versata fino al 2011, mentre il contributivo partirà solo dal 2012 e non nel 1996.

Angelo Vivenza